

## La revisione delle stime contabili

In questo capitolo vedremo alcune aree di revisione di particolare importanza quali:

- la revisione delle stime contabili;
- la revisione delle operazioni con parti correlate;
- gli eventi successivi.

Queste aree sono trattate dal Principio di revisione n. 540 – *La revisione delle stime contabili*, dal Principio di revisione n. 550 – *Le parti correlate* e dal Principio di revisione n. 560 – *Eventi successivi*.

Non bisogna, inoltre, dimenticare che per le società quotate nel 2010 è entrato in vigore con delibera Consob n. 17221 il regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate. Si tratta di un regolamento di particolare rigore che ha lo scopo di accertare la trasparenza e la correttezza procedurale e sostanziale delle operazioni tra parti correlate aumentando il livello di informazioni richieste sia sulla relazione semestrale della gestione sia sulla relazione di gestione annuale<sup>1</sup>.

### La revisione delle stime contabili

Secondo le norme di tecnica contabile, è noto che i valori di bilancio si distinguono in *certi, assimilati e presunti*.

Ogni bilancio include una componente notevole di valori presunti o stimati che rappresentano aree critiche per poter verificarne la congruità dei valori stimati; si pensi ad esempio a:

- i ricavi stimati (ratei attivi);
- la svalutazione dei crediti al loro presumibile valore di realizzo;
- gli accantonamenti per rischi su cause passive e contenziosi;
- le imposte differite;
- il valore attuale degli avviamenti;
- i fondi rischi ed oneri in genere.

In generale, le stime richiedono spesso valutazioni difficili, soggettive o complesse da parte degli amministratori di una azienda. Con l'incremento del numero delle variabili e delle ipotesi considerate, tali valutazioni diventano ancora più soggettive e complesse e, conseguentemente, aumenta il rischio che si verifichi una loro successiva rettifica.

Le stime possono essere di tipo ricorrente (e pertanto già previste nel sistema contabile in forma ricorrente) o essere fatte se si presenta la necessità a causa di eventi di natura non

---

<sup>1</sup> Il regolamento prevede un parere non vincolante di un Comitato composto da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti che riguardi l'interesse della società al compimento dell'operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle sue condizioni. Il Comitato di amministratori indipendenti può avvalersi di esperti indipendenti.

ricorrente. Naturalmente, bisogna ottenere sempre elementi probativi validi e sufficienti per giudicare la ragionevolezza di una stima contabile<sup>2</sup> e la sua corretta esposizione.

Come per tutte le altre informazioni, i redattori del bilancio hanno la responsabilità di determinare correttamente le stime contabili in esso incluse e fornire adeguata informativa al pubblico. Date le condizioni di incertezza circa gli esiti di eventi già avvenuti o probabili, è necessaria una attenta valutazione.

In presenza di tali condizioni i valori stimati sono una grande fonte di rischio di errori significativi ad esempio se si omettono di rilevare rischi rilevanti nei fondi relativi o se si iscrivono dei valori che non rispondono ad effettive criticità per cui a maggior ragione, in questi casi l'attenzione nella verifica non deve limitarsi a verificare **ciò che nel bilancio è stata incluso, ma ciò che avrebbe dovuto essere incluso**.

Il documento congiunto Banca d'Italia/Consob/ISVAP n. 2 del 6 febbraio 2009 recante "Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime", relativamente alle aree a rischio, si sofferma sulla incertezza nell'uso delle stime, un aspetto sempre molto delicato. In un contesto di crisi economica come l'attuale, l'istinto potrebbe portare gli amministratori a ridurre o ad ignorare gli effetti in bilancio di fondi rischi ed incertezze legate a contenziosi di vario genere, mentre purtroppo è vero il contrario.

L'informativa di bilancio deve descrivere al meglio le diverse situazioni e le valutazioni effettuate, tra cui la natura delle ipotesi alla base delle stime, le altre cause di incertezza che ne derivano, la sensitività dei valori ai metodi usati per valutare le incertezze, le ipotesi e stime fondamentali adottate e le modifiche effettuate rispetto al passato.

Nel suddetto documento si ribadisce l'importanza che, in situazioni di difficoltà economiche globali, gli amministratori siano più espliciti possibile nel descrivere le diverse situazioni che l'impresa si trova ad affrontare per non dover poi trovarsi anni dopo ad illustrare i motivi di una mancata informativa con profili di rischio penali o civili, anche personali, assai elevati.

#### • I diversi tipi di stime

Le stime contabili possono essere *semplici* o *complesse*, a seconda della natura della voce di bilancio.

Ad esempio, la rilevazione dei costi di affitto di competenza futura consiste in un semplice calcolo, mentre la stima di una svalutazione delle rimanenze di magazzino a lenta movimentazione o eccedenti il normale fabbisogno, può richiedere una approfondita analisi dei dati di periodo e una previsione delle vendite future.

Nei casi più complessi, sono necessari un elevato grado di professionalità e conoscenze

---

<sup>2</sup> Per "stima contabile" si intende la determinazione approssimata di un valore o di una voce di bilancio per la quale non esiste un metodo di rilevazione oggettivo. Si veda il Principio di revisione n. 540 – *La revisione delle stime contabili*.

specifiche (ad esempio, nel caso di valutazione dell'esito di una causa legale passiva).

A seconda del sistema informativo usato, le stime possono essere effettuate solo in sede di predisposizione del bilancio o ad ogni chiusura di bilancio mensile o trimestrale. In molti casi essi si determinano in base a formule su dati storici come, ad esempio, l'uso di aliquote di ammortamento prefissate per ciascuna categoria di immobilizzazioni o la stima del fondo garanzia prodotti determinato in una percentuale prefissata dei ricavi di vendita.

In questi casi le formule devono essere riviste periodicamente dalla direzione la quale deve, ad esempio, ridefinire la vita utile dei beni o confrontare i dati effettivi con la stima effettuata, modificando se necessario le formule utilizzate.

Se il revisore non è in grado di valutare la ragionevolezza delle stime effettuate dalla direzione a causa di un'incertezza relativa ad una voce di bilancio o per l'assenza di dati oggettivi, bisogna che ne valuti gli effetti nel proprio giudizio sul bilancio.

In fase di verifica, si ricorda che normalmente gli elementi probativi relativi alle stime contabili sono più difficili da ottenere e meno "conclusivi" rispetto ad altri elementi probativi come potrebbe essere, ad esempio, una fattura di acquisto per giustificare i valori dei beni acquisiti.

È quindi necessario conoscere bene le procedure ed i metodi (inclusi quelli relativi ai sistemi contabili e di controllo interno) utilizzati dalla direzione per effettuare le stime contabili e accertarsi della loro corretta applicazione. Ciò gli permetterà di determinare la natura, la tempistica e l'ampiezza delle procedure di revisione necessarie per la valutazione delle stime.

Nella verifica della stima contabile, si possono seguire uno dei seguenti approcci o una loro combinazione:

- analisi e verifica del processo logico della direzione per la determinazione della stima contabile;
- utilizzo di una stima effettuata da un esperto indipendente, da confrontare con quella predisposta dalla direzione;
- riscontro con gli eventi successivi per confermare le stime effettuate.

In particolare, l'analisi e la verifica del processo logico della direzione nel determinare una stima contabile, normalmente si compone delle seguenti fasi:

- *esame dei dati* e valutazione delle ipotesi sulle quali si basa la stima;
- *verifica dei calcoli*;
- *confronto*, se possibile, *tra le stime* effettuate nei periodi precedenti e i corrispondenti dati consuntivi;
- *valutazione delle procedure di approvazione* da parte della direzione.

Per applicare quanto sopra si pensi a dover valutare se sia congrua e ragionevole la stima del cd. "fondo garanzia prodotti" incluso in bilancio ad una certa data.

Innanzitutto bisognerà conoscere su quali prodotti viene data una garanzia e per quale periodo (annuale, biennale e via dicendo); poi si esamineranno i dati e le ipotesi su cui si basa la stima, si effettuerà il confronto con il passato e le modifiche previste in futuro per poter concludere sulla congruità dei valori iscritti in bilancio.

#### • **L'esame dei dati**

In questa fase si deve conseguire la ragionevole certezza che i dati sui quali si basa la stima siano corretti, completi e pertinenti. Se si facesse uso di dati contabili, bisogna accertare prima che il sistema contabile generi valori coerenti e corretti.

Ad esempio, tornando al caso precedente del fondo garanzia prodotti, si devono acquisire elementi probativi che attestino che i dati inerenti i prodotti venduti ancora in garanzia alla data di bilancio, corrispondano con le vendite registrate in contabilità. In altre circostanze si può avere bisogno di acquisire maggiori elementi probativi ricorrendo a fonti esterne alla società<sup>3</sup>. Similmente, nell'esaminare la stima relativa all'evoluzione di una controversia, bisognerà ottenere e richiedere informazioni dal legale della società che si occupa della pratica ed esaminarla con i documenti relativi, se rilevanti.

Revisionare una stima significa accertarsi che i dati raccolti siano appropriatamente analizzati e proiettati in modo tale da costituire una base ragionevole per la formulazione della stima stessa<sup>4</sup>.

Bisogna inoltre valutare se le principali ipotesi su cui si basa la stima della società siano sufficientemente valide. In taluni casi le ipotesi sono costituite in base a previsioni di entità esterne, pubbliche o private, per il tasso d'inflazione, i tassi d'interesse, il tasso di disoccupazione e la crescita o riduzione della domanda.

Si pensi alle stime di incremento/decremento del fatturato di un supermercato che dipendono dalle tendenze all'acquisto dei consumatori, le quali a loro volta dipendono dalla capacità di spesa dei clienti, dall'andamento dei prezzi e, da ultimo, dalla situazione generale dell'economia nel paese di riferimento.

In altri casi le ipotesi riguardano esclusivamente la società e consistono in informazioni prodotte al suo interno.

Nel valutare le ipotesi su cui si basa la stima, si deve considerare se esse siano:

- ragionevoli anche rispetto a quanto effettuato in esercizi precedenti;
- coerenti con altre stime contabili;
- coerenti con un piano strategico/gestionale ragionevole.

---

<sup>3</sup> Ad esempio, quando si esamina l'adeguatezza di un fondo per l'obsolescenza del magazzino è auspicabile non limitarsi ad esaminare le informazioni ottenute all'interno della società (ad esempio, dati storici delle vendite, ordini in portafoglio e politiche commerciali in atto), ma estendere le considerazioni a proiezioni sulle vendite del settore e analisi di mercato effettuate da enti esterni o associazioni di categoria.

<sup>4</sup> Un esempio potrebbe essere rappresentato dall'analisi, per anzianità, dello scadenzario dei crediti e, un altro, dalla proiezione del numero dei mesi di utilizzo delle scorte presenti in magazzino in base ai dati storici e ai consumi prevedibili nel futuro per valutare l'adeguatezza del fondo obsolescenza magazzino.

Nel caso di procedimenti di stima complessi che richiedano l'ausilio di tecniche particolari, è possibile o necessario ricorrere all'intervento di un esperto. La presenza di un ingegnere, ad esempio, può essere necessaria nella determinazione delle quantità da inventariare in casi particolari (ad esempio nelle riserve minerarie)<sup>5</sup>.

Se le stime sono basate su formule, bisogna verificare se esse siano appropriate nel tempo, considerando le conoscenze acquisite nel passato sulla società, la prassi adottata da altre imprese del settore e i piani strategici dell'impresa.

#### • **La verifica dei calcoli**

Si devono controllare le procedure di calcolo utilizzate dalla società revisionata. La natura, la tempistica e l'ampiezza delle verifiche da svolgere dipendono dalla complessità dei calcoli, dalla sua valutazione delle procedure e dei metodi utilizzati dalla società per l'esecuzione dei calcoli e dalla rilevanza della stima nel contesto del bilancio.

#### • **Il confronto tra stime e dati consuntivi precedenti**

Se possibile, si devono confrontare le stime effettuate nei periodi precedenti con i corrispondenti dati consuntivi per:

- acquisire elementi validi a supporto della generale affidabilità delle procedure di stima della società;
- valutare l'eventuale necessità di apportare modifiche alle formule utilizzate per le stime;
- valutare se le differenze tra i risultati a consuntivo e le stime siano state quantificate e, ove necessario, siano state effettuate le appropriate rettifiche o sia stata fornita un'adeguata informativa.

#### • **La valutazione delle procedure di approvazione**

Le stime contabili di maggior rilievo sono normalmente riviste ed approvate dalla direzione. Bisogna perciò accertare che tale controllo sia effettivamente svolto e che ne rimanga evidenza nei documenti a supporto delle stime stesse.

In certi casi si può richiedere una stima indipendente e confrontarla con quella della società. Si pensi ad un fondo rischi per una causa legale complessa. Oltre a valutare i dati, le ipotesi e verificare la correttezza dei metodi di calcolo utilizzati dall'impresa, può essere opportuno confrontare le stime contabili di anni precedenti con i risultati effettivi, se possibile o chiedere una stima da un esperto indipendente.

Operazioni aziendali o fatti successivi alla data di bilancio, ma precedenti alla data di emissione della relazione di revisione sul bilancio, possono costituire elementi probativi per la validità delle stime contenute nel bilancio. Il loro esame può facilitare la valutazione

---

<sup>5</sup> Per approfondimenti si veda il Principio di revisione n. 620 – *L'utilizzo del lavoro dell'esperto*.

delle stime e può ridurre o addirittura eliminare la necessità di analizzare e verificare la metodologia utilizzata dalla società nelle stime contabili o di ottenere stime indipendenti.

Si pensi, ad esempio, alla integrale svalutazione effettuata nel gennaio 20X3 di un credito presente nel bilancio al 31 dicembre 20X2. In questo caso non ci sarà bisogno di procedere alla valutazione del credito in quanto basterà considerare la svalutazione successivamente avvenuta per convincere la società a contabilizzare tale differenza nel bilancio chiuso al 31 dicembre 20X2.

Al termine delle analisi e delle verifiche bisogna, comunque, giungere a valutare la ragionevolezza di una stima contabile in base alle conoscenze acquisite della società, del settore in cui questa opera, verificando altresì se la stima sia coerente con gli altri elementi probativi acquisiti nel corso del lavoro.

Successivamente alla data di bilancio, è utile verificare che non siano state effettuate operazioni o si siano verificati eventi che possano aver modificato i dati e/o le ipotesi in base ai quali è stata effettuata la stima.

A causa delle incertezze insite nelle stime contabili, la valutazione degli esiti di questo lavoro può essere molto più difficile ed indeterminata che in altre aree della revisione.

Se emerge una differenza significativa fra l'importo ritenuto congruo dal revisore, in base agli elementi disponibili, e l'ammontare stimato incluso in bilancio, è bene discuterne con la direzione e valutare se una simile differenza richieda una rettifica al bilancio stesso. Se la differenza è ragionevole, perché ad esempio l'importo in bilancio rientra in una fascia di valori accettabili, può non essere necessario effettuare rettifiche. Se invece si ritiene che la differenza non sia ragionevole, si deve richiedere alla direzione di modificare la stima in bilancio. In caso di rifiuto, la differenza accertata deve essere considerata un errore e, come tale, bisognerà valutare l'impatto sul bilancio prima di emettere il proprio giudizio.

Con l'introduzione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), molte stime riguardano la determinazione dei valori al cd. "**fair value**" (o "valore normale").

Gli amministratori che utilizzano tali principi hanno la responsabilità di istituire un adeguato processo di rendicontazione finanziaria e contabile. Questo sistema deve determinare la ragionevolezza delle valutazioni al *fair value* e la relativa informativa, scegliere i metodi di valutazione più appropriati, definendo e giustificando le ipotesi utilizzate, determinare le valutazioni e garantire che l'informativa relativa alle valutazioni al *fair value* sia in accordo con i principi contabili di riferimento.

In certi casi la determinazione della valutazione al *fair value*, ed il conseguente processo per determinarlo, può essere semplice ed affidabile (le quotazioni ufficiali per determinare il *fair value* dei titoli quotati); in altri casi, la valutazione al *fair value* è più complessa e comporta la considerazione di elementi di incertezza collegati a eventi futuri (ad esempio, il *fair value* degli strumenti finanziari derivati).

Emerge quindi la necessità che il revisore ottenga delle attestazioni scritte dagli

amministratori circa la ragionevolezza delle principali ipotesi utilizzate incluse quelle riguardanti l'effettiva capacità della direzione di perseguire le azioni necessarie per il realizzo delle ipotesi che giustificano la valutazione e l'informativa circa le stime del *fair value*<sup>6</sup>.

Se gli amministratori fossero riluttanti a sottoscrivere le lettere di attestazione di cui prima, in ogni caso la responsabilità per la determinazione del *fair value* e della relativa informativa di bilancio rimane di loro competenza. Il rifiuto a fornire le necessarie attestazioni può solo costituire una limitazione alle procedure di revisione e rientrare, pertanto, nell'art. 29 del d.lgs. 39/2010 relativo al cd. "*Impedito controllo*" con tutte le conseguenze del caso sulla relazione di revisione.

---

<sup>6</sup> Per approfondimenti si veda il Principio di revisione n. 580 – *Le attestazioni della Direzione*.